

TRASPORTI ECCEZIONALI

 Proroghe della validità delle autorizzazioni – [nota n. 4051 del 1° giugno 2020](#)

Autorizzazione	Proroga validità
Autorizzazioni di cui all'art. 10 del Codice della Strada, di qualunque tipo (singola, multipla o periodica), in scadenza nel periodo 31 gennaio – 31 luglio 2020	Conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (allo stato attuale la cessazione è prevista al 31 luglio 2020 e pertanto la validità è estesa fino al 29 ottobre 2020), indipendentemente dalla durata delle autorizzazioni stesse
Casi particolari	
Autorizzazioni in scadenza nel periodo 31 gennaio – 31 luglio 2020 di tipo singolo e multiplo i cui viaggi erano stati già completamente effettuati alla data del 30 gennaio 2020	Non rientrano nell'estensione di validità
Le autorizzazioni periodiche che beneficiano dell'estensione di validità	Possono essere utilizzate solo fino al termine finale dell'estensione ex lege del termine in oggetto; Possono essere successivamente rinnovate secondo le procedure previste ai sensi dell'art. 15 del Regolamento e il rinnovo decorre , anche ai fini del calcolo dell'eventuale indennizzo, dal termine di estensione di validità in oggetto;
Le autorizzazioni periodiche in scadenza in data successiva al 31 luglio 2020	Non rientrano tra le autorizzazioni considerate dall'articolo 103 e conservano la loro validità , potendo comunque essere rinnovate nei termini indicati dall'art. 15 del Regolamento;
Le autorizzazioni in fase di rilascio al momento dell'entrata in vigore della disposizione normativa di cui all'articolo 103	Non subiscono variazioni nel termine finale per effetto della norma in oggetto, atteso che l'Ente proprietario, a normativa in vigore deve aver già valutato il termine dell'autorizzazione già rilasciata alla luce della normativa d'emergenza;
Le autorizzazioni rilasciate sulla base di richieste presentate successivamente all'entrata in vigore del c. 2 dell'art. 103 del D.L. n. 18/2020 (17 marzo 2020) o che saranno presentate fino al termine dei 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza	Non subiscono in ogni caso effetti dalla norma in oggetto